

L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO TRA SOLIDARIETÀ E LIBERTÀ

13 ottobre 2021, Scuola di Formazione Forense “Enrico Schiavo”

SOMMARIO

1. La fattispecie concreta e le questioni giuridiche fondamentali. – **2.** Le soluzioni della Cassazione. – **3.** Orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sulla maggiore o minore estensione dell'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno. – **4.** I pericoli della solidarietà, là dove essa sia contrapposta alla libertà. – **5.** Conclusione: la libertà dovrebbe prevalere sulla solidarietà.

FATTISPECIE CONCRETA

Una persona si trova inserita in contesto – in senso ampio – familiare particolarmente complicato, soprattutto per la presenza di un sedicente figlio – pare doversi intendere – di primo letto («figliastro», dice la sentenza in esame), con il quale la citata persona – che tra l'altro ne contesta lo *status* di figlio – e pure l'attuale coniuge della stessa litigano profondamente.

La persona è «pienamente lucida e capace di operare le scelte di vita», ma ha «difficoltà ad esprimerle vocalmente». Tale difficoltà puramente fisica è peraltro gestita dall'interessato da un lato con il conferimento di procure e dall'altro lato con il quotidiano supporto del coniuge.

Il sedicente figlio ritiene, però, che ciò non basti ad assicurare adeguata protezione alla persona in difficoltà, e così, contro la volontà di detta persona (la quale non vorrebbe per sé alcuna misura istituzionalizzata), promuove una procedura di amministrazione di sostegno, di cui il giudice tutelare concede l'attivazione (confermata dalla Corte d'appello in sede di reclamo), nominando amministratore di sostegno, considerato il confitto endo-familiare, un terzo estraneo alla famiglia, non gradito al beneficiario (che infatti in sede di reclamo ne chiede anche, senza successo, la sostituzione).

Qual è la finalità dell'amministrazione di sostegno? Il suo ambito di applicazione va inteso in senso estensivo o restrittivo? Più in particolare, può essere nominato un amministratore di sostegno al soggetto che (i) non lo voglia, (ii) essendo perfettamente *compos sui* abbia un impedimento meramente fisico, nonché paia già adeguatamente protetto dagli (iii) strumenti dell'autonomia privata e/o dal (iv) costante anche se non istituzionalizzato supporto di altri soggetti?

Cass. civ. Sez. I, 27/09/2017, n. 22602 – MASSIME

In tema di amministrazione di sostegno colui che, assumendo, ai sensi dell'art. 406 c.c., di essere legittimato a proporre il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno di una persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, in caso di specifica contestazione di detta legittimazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., della sua qualità soggettiva ai sensi del combinato disposto dagli artt. 406 e 417 c.c.

In tema di amministrazione di sostegno, nel caso in cui l'interessato sia persona pienamente lucida che rifiuti il consenso o, addirittura, si opponga alla nomina dell'amministratore, e la sua protezione sia già di fatto assicurata in via spontanea dai familiari o dal sistema di deleghe (attivato autonomamente dall'interessato), il giudice non può imporre misure restrittive della sua libera determinazione, ove difetti il rischio una adeguata tutela dei suoi interessi, pena la violazione dei diritti fondamentali della persona, di quello di autodeterminazione, e la dignità personale dell'interessato.

ULTERIORE GIURISPRUDENZA

V., per esempio, **Cass., ord. 18 giugno 2014, n. 13929**, nonché **Cass., ord. 15 maggio 2019, n. 12998**:

In caso di persona priva, in tutto o in parte, di autonomia, il giudice, ai sensi dell'art. 404 c.c., è tenuto, in ogni caso, a nominare un amministratore di sostegno poiché la discrezionalità attribuita dalla norma ha ad oggetto solo la scelta della misura più idonea (amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione), e non anche la possibilità di non adottare alcuna misura, che comporterebbe la privazione, per il soggetto incapace, di ogni forma di protezione dei suoi interessi, ivi compresa quella meno invasiva.

Ma v. anche, da ultimo, **Cass., ord. 28 febbraio 2018, n. 4709**:

Occorre «un appropriato bilanciamento tra esigenze protettive finalizzate a realizzare il principio di uguaglianza e rispetto dell'autonomia individuale, nel contesto di un giudizio di proporzionalità che tenga conto del diritto all'autodeterminazione dell'individuo», con la conseguenza che «la mera situazione di analfabetismo non giustifica alcuna misura limitatrice della sfera di autonomia della persona».

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Senza la benché minima pretesa di completezza, v., anche per ulteriori riferimenti:

AA.VV., in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, fasc. n. 3 del 2021

S. DELLE MONACHE, *Note Introd. Libro I, Titolo XII, Capo I*, in *Comm. breve al c.c. Cian - Trabucchi*, 14° ed. a cura di G. Cian, Padova, 2020.

M. TESCARO, *sub art. 404 ss. c.c.*, in *Commentario breve al diritto della famiglia*, a cura di A. Zaccaria, 4ª ed., Milano, 2020.

G. BONILINI e F. TOMMASEO, *Dell'amministrazione di sostegno*, in *Comm. Schlesinger*, 2° ed., Milano, 2018.

A. RIZZO, M. TESCARO e S. TROIANO (a cura di), *L'amministrazione di sostegno: il modello vicentino* (con presentazione di A. ZACCARIA), Napoli, 2018.

G. CASABURI, *Nota a Cass., 27 settembre 2017, n. 22602*, in *Foro it.*, 2017, I, c. 3307.

AA. VV., *Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali. Atti del seminario. Persona vulnerabile e progetto di sostegno. Le misure di protezione come "strumenti di realizzazione"*, Padova, 2017.

C.M. MAZZONI e M. PICCINNI, *La persona fisica*, in *Tratt. dir. priv.*, a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2016.

G. BONILINI, *La consistenza del patrimonio quale possibile criterio per la scelta fra amministrazione di sostegno e interdizione giudiziale*, in *Fam. e dir.*, 2014, p. 1126 ss.

M. PICCINNI e U. ROMA, *Amministrazione di sostegno e direttive anticipate di trattamento: protezione della persona e promozione dell'autonomia*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 727 ss.

G. SALITO e P. MATERA (a cura di), *Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione*, Padova, 2013.

G. LISELLA e F. PARENTE, *Persona fisica*, in *Tratt. dir. civ. Cons. Naz. Not.*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2012.

P. CENDON e R. ROSSI, *Amministrazione di sostegno. Motivi ispiratori e applicazioni pratiche*, Torino, 2009.

R. MASONI (a cura di), *L'amministrazione di sostegno*, Santarcangelo di Romagna, 2009.

M. SESTA, *Amministrazione di sostegno e interdizione: quale bilanciamento tra interessi patrimoniali e personali del beneficiario?* in *Fam. e dir.*, 2007, p. 31 ss.

G. BONILINI e A. CHIZZINI, *L'amministrazione di sostegno*, 2° ed., Padova, 2007.

U. ROMA, *La Cassazione alla ricerca del discrimen tra amministrazione di sostegno e interdizione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2007, I, p. 281 ss.

M. TESCARO, voce *Amministrazione di sostegno*, in *Dig. disc. priv. – sez. civ.*, Agg. 2007, p. 5 ss.

G. FERRANDO e L. LENTI (a cura di), *Soggetti deboli e misure di protezione*, Torino, 2006.

G. FERRANDO (a cura di), *L'amministrazione di sostegno*, Milano, 2005.

S. PATTI (a cura di), *L'amministrazione di sostegno*, Milano, 2005.

F. ANELLI, *Il nuovo sistema delle misure di protezione delle persone prive di autonomia*, in *Studi in onore di Piero Schlesinger*, Milano, 2004, V, p. 4209 ss.

S. DELLE MONACHE, *Prime note sulla figura dell'amministratore di sostegno: profili di diritto sostanziale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, II, p. 31 ss.